

# Diritto tributario internazionale e dell'UE

## Ultima chance per la regolarizzazione dei capitali non dichiarati al fisco brasiliano



**Carlo Lorusso**

Avvocato, Specializzato in diritto tributario internazionale  
Iscritto come avvocato straniero presso l'Ordine degli Avvocati brasiliani  
carlo@andreibordin.com.br  
carlo.lorusso@advanta-ch.com

**La regolarizzazione fiscale costituisce un'opportunità unica e probabilmente irripetibile per poter tornare a disporre del proprio patrimonio direttamente, legalmente e ad amministrarlo in base alle proprie necessità. La Circolare dell'Amministrazione finanziaria brasiliana n. 1627 dell'11 marzo 2016 fornisce alcuni chiarimenti, ma lascia anche molti dubbi interpretativi**

### 1.

#### Premessa

In data 11 marzo 2016, l'Amministrazione finanziaria brasiliana (*Receita Federal*) ha emanato la Circolare amministrativa (*Instrução Normativa*) n. 1627 (di seguito Circolare) per implementare il regime speciale di regolarizzazione cambiaria e tributaria (di seguito RERCT) disciplinato dalla Legge n. 13.254 del 13 gennaio 2016.

Sorprendentemente molti dei suggerimenti proposti dagli avvocati, dai contabili, dalle associazioni di categoria, dal sistema bancario e dagli operatori del settore attraverso la preventiva consultazione pubblica ("*Consulta Pública*" n. 04/2016), non sono stati in alcun modo presi in considerazione nel documento emanato, lasciando così evidenti lacune normative che, purtroppo, non hanno contribuito al miglioramento di quella che da molti è stata definita una normativa caratterizzata da incertezza giuridica.



Evidentemente, la volontà del Governo brasiliano di "*fare cassa*" in questa particolare contingenza economica e politica è stata più forte della necessità di fornire uno strumento legislativo adeguato, efficace e affidabile per i contribuenti e per il fisco stesso. Se da un lato, infatti, le lacune legislative possono creare

insicurezza giuridica relativamente alla procedura da adottare per la regolarizzazione, dall'altro, lasciano spazio all'interpretazione e creano margini di difesa in fase giudiziale, posta l'assenza di specifiche previsioni normative da applicarsi.

### 2.

#### Il quadro normativo

Passando all'analisi del provvedimento in esame, il primo punto da evidenziare riguarda la conferma dei beni e diritti che possono essere regolarizzati attraverso l'adesione al programma. Resta esclusa la possibilità di regolarizzare gli oggetti preziosi, le opere d'arte, gli animali di particolare pregio e il materiale genetico per la produzione animale. Tale esclusione sarebbe giustificata dalla difficoltà di comprovare nello specifico la titolarità ed il valore di mercato di tali beni e di evitare, quindi, la regolarizzazione di patrimoni di origine illecita. Se da un lato tale esclusione limita la possibilità di eludere la legge, dall'altro disincentiva l'adesione di quei contribuenti che desiderano regolarizzare tutto il patrimonio ma che hanno parte dei loro attivi non coperti dal programma.

Questo potrebbe essere il caso di quei contribuenti con attivi distribuiti in oro, fondi, azioni e immobili. Anche volendo, in tale situazione, gli stessi non potrebbero regolarizzare l'intero patrimonio. Nel caso in cui optassero per una regolarizzazione parziale (regolarizzando solo i fondi, le azioni e gli immobili), sarebbero comunque sottoposti a sanzioni in relazione agli attivi non regolarizzati. Sembra evidente che tale impedimento sia contraddittorio rispetto all'obiettivo posto dalla legge.

La disposizione legislativa, inoltre, genera incertezza relativamente alla possibilità di regolarizzare investimenti in metalli preziosi come, ad esempio, certificati di deposito in oro detenuti presso istituzioni finanziarie che sono soggette alla regolamentazione sul riciclaggio di denaro e che sono in grado di fornire documentazione relativa al valore ed alla titolarità dell'investimento.

Nel caso appena citato, le informazioni necessarie a determinare l'origine di tali beni sarebbe pienamente disponibile. Per questo motivo, si ritiene che tale tipo di investimento debba rientrare nell'ambito del programma di regolarizzazione.

Altro punto controverso che non è stato chiarito dalla Circolare riguarda la possibilità di regolarizzare il denaro contante, eventualmente detenuto in una cassetta di sicurezza all'estero. Permane, pertanto, un'incertezza con riferimento ai beni coperti dal programma.

È importante sottolineare che tutti i beni e i diritti da regolarizzare devono essere dichiarati al valore di mercato al 31 dicembre 2014. La Circolare non ha chiarito, tuttavia, come devono essere valutati gli immobili e i beni intangibili all'estero.

Chi sarebbero i soggetti legittimati a periziare e valutare tali beni al fine di identificare il valore da inserire nella dichiarazione di adesione al programma (di seguito DERCAT)?



Il provvedimento si limita a specificare che tali soggetti devono essere degli specialisti, senza, tuttavia, fornire alcun orientamento sulla qualificazione di tali soggetti, nonché sul procedimento formale da rispettare per la valutazione.

Ad avviso di chi scrive, il procedimento più razionale da seguire sarebbe quello di ricorrere alla normativa del Paese ove gli immobili sono locati o i beni intangibili sono registrati al fine di identificare chi sono gli specialisti abilitati ad effettuare una valutazione di tali beni in ossequio alle previsioni della legislazione interna.

Un ulteriore dubbio interpretativo emerge rispetto ai soggetti esclusi dalla possibilità di adesione al programma. La Circolare, infatti, esplicita la definizione di dichiarazione volontaria come un atto che deve informare su fatti nuovi, ovvero, non conosciuti dal fisco e che non siano stati oggetto di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria limitando, così, la partecipazione anche per quei soggetti che abbiano già ricevuto la notifica di accertamento seppur ancora non condannati per i fatti contestati.

Tale previsione, introdotta con la Consultazione, si pone in evidente contrasto con l'articolo contenuto nella legge che prevede quale unico criterio di esclusione la condanna, anche solo in primo grado, per aver commesso uno dei crimini amnistiati dal RERCT.

Si rileva che l'introduzione di questo nuovo articolo è in linea con quanto già previsto in altri programmi di adesione volontaria (come ad esempio per l'Italia) e giustificabile per il fatto che in caso di accertamento verrebbe meno la volontarietà della dichiarazione e prevarrebbe, piuttosto, la mera necessità

di aderire al programma al fine di evitare una tassazione ordinaria ed incorrere poi in una sanzione penale.

Tuttavia, tale nuova previsione normativa non essendo inserita nella legge quale criterio di esclusione dalla RERCT, lascia forti dubbi interpretativi, estende la fascia di contribuenti esclusi dalla procedura e potrebbe essere oggetto di futuri contenziosi.

La Circolare, poi, conferma l'impossibilità di aderire alla regolarizzazione per quei contribuenti che al 13 gennaio 2016 ricoprivano incarichi pubblici e/o politici nonché i loro congiunti fino al secondo grado. Anche quest'ultima restrizione appare criticabile posto il contrasto con quanto contenuto nella Costituzione brasiliana. In base a quest'ultima, infatti, nessun diritto può essere limitato in maniera discriminatoria per una classe di persone.

È palese l'intenzione del legislatore di voler limitare i benefici derivanti dall'amnistia a quelle attività legate a collusione e corruzione: tuttavia, tale limitazione è già presente nella norma attraverso la dichiarazione e, quindi, dimostrazione dell'origine lecita del denaro. Pertanto, presumibilmente, funzionari pubblici e politici i cui proventi siano derivati da reati coperti dall'amnistia potrebbero invocare l'incostituzionalità di tale norma.

Dal punto di vista operativo, sarà possibile realizzare l'adesione al programma fino al 31 ottobre 2016. Il sistema dichiarativo è stato implementato il 4 aprile 2016 e sarà necessario possedere un certificato digitale. La dichiarazione si perfezionerà con il pagamento integrale dell'imposta e della multa (30% del valore del patrimonio al 31 dicembre 2014).

Va rilevato che permangono anche in tale sede attuativa forti criticità, in particolare con riferimento alle modalità di pagamento nel caso in cui il contribuente non abbia in Brasile la liquidità necessaria al fine di assolvere il pagamento delle imposte. Infatti, non è scontato che in particolari casi di regolarizzazione, le istituzioni finanziarie brasiliane accettino di effettuare il cambio e rimpatriare somme di denaro non ancora regolarizzate. Sembrerebbe che i contribuenti dovranno cercare cammini alternativi (come per esempio l'ottenimento di un finanziamento) al fine di aderire al RERCT ed essere in grado di effettuare il pagamento.

La Circolare ha confermato che i patrimoni da regolarizzare quando espressi in moneta straniera, dovranno essere convertiti in dollari statunitensi e successivamente in Reais usando la quotazione di vendita pubblicata dalla Banca Centrale Brasiliana il 31 dicembre 2014, la quale sarà uguale a R\$ 2.66. Pertanto, con riferimento alle somme che dovranno essere rimpatriate o per mera scelta del contribuente, ovvero per effettuare il pagamento delle imposte nel caso di regolarizzazione, potrebbe realizzarsi un *exchange gain* e quindi un'imposizione del 15% sul plusvalore realizzato sul cambio.

Tuttavia, né la legge, né tantomeno la Circolare, chiariscono quale debba essere il valore da prendere come riferimento. Probabilmente, il valore più ragionevole a cui riferirsi potrebbe essere la quotazione del dollaro al 31 dicembre 2014 della Banca Centrale Brasiliana (i.e. 2.66).

Al contrario di quanto stabilito per legge (210 giorni a partire dall'emissione della regolamentazione da parte del fisco), i tempi della regolarizzazione per aderire al RERCT vengono estesi dalla Circolare fino al 31 ottobre 2016.



Ulteriore criticità (di cui si è discusso nella consultazione pubblica ma che non ha trovato risposta nella Circolare) riguarda i beni che non sono più presenti nella sfera patrimoniale del contribuente al 31 dicembre 2014 perché trasferiti ad altro soggetto (come per esempio a *trust* e fondazioni) o semplicemente non più esistenti.

Anche in tali casi la RERCT concede al contribuente la possibilità di effettuare la dichiarazione, tuttavia, non è chiaro come identificare il valore da inserire nella DERCAT.

Per alcuni beni sarebbe possibile una valutazione alla data di cessione (come per esempio per gli immobili) ma per altri, come ad esempio i depositi bancari, non è chiaro quale possa essere il valore che sarebbe accettato dal fisco. La Circolare, infatti, si è limitata a sostituire la parola "*valor apontado*" con "*valor presumido*" lasciando un'ampia scelta sulla determinazione del valore.

Nonostante permangano ancora molti dubbi, alcuni chiarimenti sono stati forniti con riferimento alle informazioni necessarie da fornire all'amministrazione finanziaria nel caso in cui i patrimoni siano stati conferiti in *trust*, *off-shore* o fondazioni.

Per quanto riguarda i *trust* e le fondazioni è stato chiarito che il soggetto legittimato a rendere la dichiarazione sarà il beneficiario. Tale chiarimento, ciò nonostante, non sembra essere il più esaustivo posto che non necessariamente il beneficiario del *trust* sia a conoscenza di tale condizione. Lo stesso, infatti, viene nominato dal *settlor* del *trust* o dal fondatore (colui che è legalmente proprietario dei beni prima del trasferimento legale al *trust*) nel momento della costituzione dello stesso e sottoposto al verificarsi di una condizione. Inoltre, la *letter of wishes*, con la quale viene nominato il beneficiario, è un documento riservato e detenuto dal *trustee* o dal gestore della fondazione.

Sempre a tal proposito, si rileva che l'istruzione normativa prevede che anche il *settlor* possa presentare la dichiarazione volontaria. In tal caso, si assisterebbe ad una doppia imposizione economica (stessi beni di due soggetti giuridici differenti assoggettati due volte al pagamento di imposta e multa), in quanto il valore che dovrà essere dichiarato dal *settlor* sarà già stato dichiarato dal beneficiario.

### 3. Conclusioni

È importante evidenziare che tutte le dichiarazioni rese nella DERCAT dovranno essere comprovate da documentazione di supporto al fine di limitare al minimo i rischi di un'eventuale contestazione del fisco. Si ricorda, infatti, che tale dichiarazione è spontanea e pertanto la buona fede del contribuente sarà elemento di valutazione rilevante per l'Amministrazione fiscale.

Come è facilmente desumibile dalle considerazioni summenzionate, l'insicurezza giuridica permane e potrebbe restringere la platea di contribuenti interessati, aprendo una breccia pericolosa a supporto di quei contribuenti e tecnici che non ripongono fiducia nel sistema legislativo brasiliano.

Sebbene gli addetti ai lavori si aspettassero maggiori chiarimenti da parte dell'amministrazione a seguito della consultazione pubblica, questa iniziativa governamentale costituisce un'opportunità unica e probabilmente irripetibile, perlomeno alle stesse condizioni economiche, per poter tornare a disporre del proprio patrimonio direttamente, legalmente e ad amministrarlo in base alle proprie necessità.

Chiaramente, in una situazione di incertezza giuridica, il ruolo dei consulenti esperti in tale materia diventa ancora più rilevante in quanto l'elemento di prova sarà determinante al fine di evitare un'eventuale rifiuto della DERCAT ovvero un potenziale contenzioso con l'amministrazione finanziaria.



Per i contribuenti interessati alla regolarizzazione è consigliabile, pertanto, premunirsi di tutta la documentazione a supporto, comprovare la dichiarazione inoltrata all'Amministrazione finanziaria al fine di prepararsi adeguatamente ad eventuali contestazioni della stessa e conservare i documenti per cinque anni, periodo durante il quale l'Amministrazione finanziaria potrà esaminare la pratica e convalidare o meno l'amnistia.

#### Elenco delle fonti fotografiche:

<http://www.greenbiz.it/images/brasile.jpg> [02.08.2016]

[http://i2.res.24o.it/images2010/Migrazione/ISole24Ore-Web/\\_Immagini/Finanza%20e%20Mercati/2010/09/real-brasile-afp258x258.jpg?uid=305fde0a-cc0c-11df-9f46-d8f9f3ddc70f](http://i2.res.24o.it/images2010/Migrazione/ISole24Ore-Web/_Immagini/Finanza%20e%20Mercati/2010/09/real-brasile-afp258x258.jpg?uid=305fde0a-cc0c-11df-9f46-d8f9f3ddc70f) [02.08.2016]

<http://thefielder.net/wp-content/uploads/2014/05/934425-britain-jpg> [02.08.2016]

<http://www.aboutbrasil.com/modules/images/1039.jpg> [02.08.2016]